



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Premessa

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica.

Richiamati¹:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

Il Consiglio Comunale di Pura dispone:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1 Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Art. 2 Autorità competenti

¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

² Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza

¹ Basi legali modificate/aggiunte con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile" in funzione del credito stanziato.

- ³ Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- ⁴ Il Municipio può pubblicare in forma anonima a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati.
- ⁵ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ⁶ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3 Campi di applicazione

- ¹ Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:
 - a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
 - b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
 - c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
 - d. analisi energetiche su edifici esistenti;
 - e. soluzioni per una mobilità efficiente.

Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in vigore.

- ² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

CAPITOLO II PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE

Art. 4 Procedura

- ¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile".
- ² A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
- ³ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.
- ⁴ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 5 Condizioni di incentivazione

- ¹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
- ² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile".

- ³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
- ⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità dei crediti stanziati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del preventivo. Eventuali richieste di incentivo che superano i crediti annuali stanziati vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.
- ⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.
- ⁶ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 6 Incentivi definiti in base al reddito e accesso a dati fiscali

- ¹ Per gli incentivi calcolati in funzione delle disponibilità economiche viene preso in considerazione il reddito netto fiscalmente imponibile del richiedente sommato a quelli dei membri che compongono l'economia domestica. Fa stato l'ultima decisione di tassazione del richiedente e dei membri dell'economia domestica. In assenza della notifica di tassazione si applicheranno per analogia le disposizioni inerenti al calcolo del reddito disponibile residuale (art.5ss Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000, RL 6.4.1.2). In questo ambito, nel calcolo del reddito lordo mensile si dovrà tenere conto di tutte le entrate (alimenti, assegni familiari, assegni integrativi, rendite delle assicurazioni sociali) percepite direttamente e non comprese nel reddito computabile ai sensi dell'art.6 cpv.3 Laps.
- ² Per gli incentivi stabiliti in base al reddito, il richiedente deve fornire gratuitamente alla Cancelleria comunale, che agisce per delega municipale, tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti (in particolar modo le decisioni di tassazione dell'imposta cantonale).

CAPITOLO III

INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLE ENERGIE RINNOVABILI DEGLI EDIFICI²

Art. 7³ Risanamenti energetici di edifici esistenti

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:
- realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune;
 - sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base" (www.ti.ch/incentivi). Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'500.00.
- ⁴ Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati" è concesso un ulteriore bonus dell'importo minimo di CHF 200.00 ritenuto un massimo di CHF 600.00.

² Titolo capitolo modificato con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

³ Titolo art. modificato con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

⁵ Per il completamento MINERGIE-ECO è concesso un ulteriore bonus dell'importo minimo di CHF 200.00 ritenuto un massimo di CHF 600.00.

Art. 8⁴ Nuove costruzioni MINERGIE-A[®] e MINERGIE-P[®]

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:

- costruiscono nuovi edifici o ampliamenti ad elevato standard energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune;
- sono proprietari dei fondi/degli edifici da almeno 6 mesi.

² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P[®] e MINERGIE-A[®] (ev. con complemento –ECO), che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo forfettario concesso ammonta da un minimo di CHF 500.00 ad un massimo di CHF 1'200.00.

Art. 9⁵ Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, a gas o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:

- sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato o l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune;
- sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso si situa tra il 20% e il 60% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'000.00 per impianto.

Art. 10⁶ Sostituzione di una pompa a calore

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:

- sostituiscono una pompa di calore esistente con una nuova pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune;
- sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso si situa tra il 20% ed il 60% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'000.00 per impianto.

Art. 11⁷ Impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:

- realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune;

⁴ Titolo art. modificato con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

⁵⁻⁶⁻⁷ Nuovi artt. introdotti con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

- sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici da 2 a 30 kWp che beneficiano del contributo unico cantonale.
- ³ L'importo concesso si situa tra il 20% e il 60% del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'000.00 per impianto.

Art. 12⁸ Impianti solari termici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:
 - realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale;
 - sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso si situa tra il 20% e il 60% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'000.00 per impianto.

CAPITOLO IV⁹ ALTRI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLE ENERGIE RINNOVABILI DEGLI EDIFICI

Art. 13¹⁰ Sostituzione finestre e/o lucernari

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:
 - provvedono al risanamento di lucernari e/o finestre di edifici localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune;
 - sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi;
- ² L'incentivo è concesso unicamente se le finestre e/o i lucernari sono stati acquistati da un fornitore o da un rappresentante o da un rivenditore svizzero.
- ³ È concesso un incentivo dell'importo minimo di CHF/m² 20.00 ad un massimo di CHF/m² 70.00 a condizione di aver fatto realizzare un CECE Plus per l'edificio oggetto dell'intervento non più vecchio di 10 anni e di raggiungere un coefficiente U_{vetro} ≤ 0.70 W/m²K anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'000.00.

Art. 14¹¹ Batterie di accumulo per impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:
 - realizzano un impianto di stoccaggio di energia per impianti fotovoltaici con accumulatori (batterie) stazionari. Hanno diritto ai contributi solo impianti di accumulo stazionari per impianti fotovoltaici sia esistenti che nuovi localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare;
 - sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi.

⁸ Nuovo art. introdotto con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

⁹ Nuovo capitolo introdotto con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

¹⁰⁻¹¹ Nuovi artt. introdotti con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

² L'importo concesso si situa tra un importo di CHF 200.00 e CHF 600.00 quale contributo base per impianto, CHF/kWh 50.00 quale contributo supplementare per ogni kWh di capacità utile di accumulo, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.00 per progetto.

³ In caso di installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene più riconosciuto.

CAPITOLO V¹² INCENTIVI A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 15¹³ **Trasporto pubblico**

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) residenti nel Comune da almeno 6 mesi che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG);
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento 1/2 prezzo, abbonamento Seven25, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ L'importo concesso si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- tra il 50% e il 100% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) che gli allievi delle scuole medie devono acquistare per recarsi a scuola;
- tra il 20% e il 60% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani in formazione professionale o agli studi fino a 26 anni compiuti, il cui reddito imponibile (del richiedente e dell'economia domestica) si situa tra CHF 35'000.00 e CHF 60'000.00, ritenuto un importo massimo di CHF 400.00 per anno civile;
- tra il 20% e il 60% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per persone in età AVS, ritenuto un importo massimo di CHF 400.00 per anno civile;
- tra il 20% e il 60% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di CHF 400.00 per anno civile;

⁵ Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo è definito in base alla tariffa di 2a classe valida per i medesimi titoli di trasporto.

⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti "Appresfondo".

¹² Nuovo capitolo introdotto con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

¹³ Nuovo art. introdotto con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

Art. 16¹⁴ **Biciclette elettriche, kit elettrici per la modifica di biciclette tradizionali, batterie elettriche e ciclomotori elettrici**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche, l'equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale (kit elettrici), le batterie elettriche e i ciclomotori elettrici:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) residenti nel Comune da almeno 6 mesi e a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune da almeno 6 mesi, per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta, il ciclomotore, il kit o la batteria devono essere nuovi e acquistati in un rivenditore svizzero;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni;
- deve esserci un punto di assistenza tecnica della rispettiva marca in Canton Ticino¹⁵;
- sono escluse dal presente Regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³ L'importo concesso si situa:

- tra CHF 200.00 e CHF 400.00 per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici) secondo l'art. 18 lett. b (ciclomotori leggeri) dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- tra CHF 200.00 e CHF 400.00 per le biciclette elettriche (ciclomotori) secondo l'art. 18 lett. a dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le motoleggere (art. 14 lett. b OETV) e gli scooter elettrici;
- tra CHF 50.00 e CHF 200.00 per una batteria elettrica.

⁴ Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁵ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- 1 bicicletta (risp. ciclomotore, scooter o kit) ogni 5 anni o 1 batteria ogni 3 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti.

⁶ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Pura. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;

¹⁴ Nuovo art. introdotto con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

¹⁵ Cpv. 2 modificato con decisione SEL 06.04.2023

- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 17¹⁶ Auto elettriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto una nuova automobile totalmente elettrica che sostituisce un'auto a benzina o diesel immatricolata da almeno 5 anni e intestata a uno dei membri dell'economia domestica:

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) residenti nel Comune da almeno 6 mesi;
- le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con stabilimento d'impresa nel Comune almeno da 6 mesi, per scopi di mobilità aziendale.

² L'importo concesso si situa tra il 10% e il 30% del costo dell'automobile (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un importo massimo di 1'000.00 CHF.

³ Per chi acquista l'automobile in leasing l'incentivo è calcolato sul prezzo di listino (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi.

⁴ L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo deve corrispondere al richiedente;
- l'automobile elettrica deve essere alla prima immatricolazione in Ticino (con targhe ticinesi) e mai immatricolata precedentemente, né in un altro cantone né all'estero;
- l'automobile deve essere acquistata tramite un rivenditore ubicato in Ticino. Fanno eccezioni le marche che non hanno rivenditori ufficiali in Canton Ticino;

⁵ Non possono beneficiare a posteriori dell'incentivo le automobili già immatricolate.

⁶ Ogni beneficiario ha diritto ad un unico incentivo ogni 3 anni in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo è da considerarsi personale.

⁷ Il beneficiario non può rivendere il veicolo elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Pura. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

CAPITOLO VI¹⁷ INCENTIVI VARI

Art. 18¹⁸ Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi;

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) residenti nel Comune da almeno 6 mesi;
- le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune da almeno 6 mesi.

¹⁶ Nuovo art. introdotto con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

¹⁷ Nuovo capitolo introdotto con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

¹⁸ Nuovo art. introdotto con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

² L'importo concesso si situa tra 1.50 CHF/litro a 3.50 CHF/litro del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20** litri annui per nucleo familiare o per azienda.

CAPITOLO VII¹⁹ DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19²⁰ **Diritto sussidiario**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 20²¹ **Entrata in vigore**

A norma della Legge Organica Comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio con risoluzione municipale nr. 869 /2022 del 21 febbraio 2022.

Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Pura in data 28 marzo 2022 (MM 781) e dalla Sezione degli Enti Locali in data 21 luglio 2022.

Aggiornamenti successivi – approvazioni:

MM no.	Approvazione Municipio	Approvazione CC	Approvazione SEL
792	1559 / 24.10.2022	12.12.2022	Inc.004594 del 06.04.2023

¹⁹ Modifica nr. capitolo con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023

²⁰⁻²¹ Modifiche nr. artt. con decisione CC 12.12.2022/SEL 06.04.2023